



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294 - 5- Fax 49180

Area Urbanistica-Ambiente Polizia Municipale

**ORDINANZA N. 24
PROT. N. 4775**

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale nelle Vie Marina, Delle Province, Delle Regioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire le condizioni di fruibilità e la tutela della sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare;

Richiamata la propria ordinanza n. 31 del 30.06.2006, con la quale è stato istituito il senso unico di circolazione nel periodo estivo dal 01 Luglio al 31 Agosto nelle vie Marina Delle Province e Delle Regioni.

Ravvisata la necessità di meglio regolamentare la circolazione stradale nelle suddette vie, alla luce di mutate esigenze ed in considerazione che, soprattutto nel periodo estivo, a causa dell'ingente aumento del traffico veicolare, dovuto anche alla presenza di numerose strutture ricettive alberghiere e lidi balneari, si determinano intralci alla circolazione stradale, con grave rischio per gli "utenti deboli", stanti le già note ridotte dimensioni delle strade;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Con efficacia immediata la revoca della propria ordinanza n° 31 del 30.06.2006;

Il mantenimento dei seguenti sensi unici nei periodi estivi dal 1° Luglio al 10 Settembre di ogni anno nelle vie:

- Via Marina con inizio dell'abitazione del sig. Panucci Emanuele e fino al termine della strada;
- Via Delle Province sul lato destro del tratto di strada compreso tra incrocio con 1^ traversa direzione Soverato;
- 1^ traversa direzione Soverato tratto di strada compreso tra via Delle Province con via Delle Regioni –Divieto di sosta ambo i lati.

DISPONE

- Il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale e il tracciamento di quella orizzontale a cura del preposto personale comunale.
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199

In relazione al disposto dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio comunale, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Montepaone li 14/06/2016

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
(Geom. Francesco Ficchi)**